



Corte di Cassazione Sezione 5 Penale  
Ordinanza del 1 dicembre 2005, n. 43868

Massima

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI - FINALITÀ DI SFRUTTAMENTO - ACCATTONAGGIO - INTROITI DESTINATI A BENEFICIO DELLE VITTIME - RILEVANZA - ESCLUSIONE

Nel reato di riduzione in schiavitù, la finalità di sfruttamento, che distingue la fattispecie di cui all'art. 600 cod. pen. da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, non è esclusa dall'eventualità che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato. Determinante, invece, è lo stato di soggezione in cui queste ultime versano, essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblighi "di fare".

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale  
Sentenza del 25 gennaio 2007, n. 2841

Massima

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ - RIDUZIONE IN STATO SERVILE DEI PROPRI FIGLI E DI ALTRI BAMBINI IN RAPPORTO DI PARENTELA - CONSUETUDINE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE DI IMPIEGARE I BAMBINI NELL'ACCATTONAGGIO - SCRIMINANTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI

In tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. cod. civ..

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale  
Sentenza del 30 gennaio 2007, n. 3419

Massima

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IMPOSIZIONE AD UN MINORE DI UN REGIME DI VITA DEGRADATO E MORTIFICANTE - ACCATTONAGGIO - SUSSISTENZA

Configura il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cod. pen. la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto: si tratta infatti di una condotta lesiva dell'integrità fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l'affidamento.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale  
Sentenza del 6 agosto 2008, n. 32986

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTO DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ

"Perché si abbia il delitto di riduzione in schiavitù, non solo il soggetto attivo deve esercitare un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte devono essere finalizzate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio comunque comportanti lo sfruttamento dello "schiavo".